



Lavoratori stranieri: il versamento obbligatorio di un contributo economico e la possibilità di lavorare nelle more del rilascio e/o del rinnovo

a cura di Antonio Saccone – Avvocato - Funzionario della DTL di Pescara - Responsabile Affari Legali e del Contenzioso*

Il nostro ordinamento giuridico si è di recente dotato di due norme, molto discusse, in tema di lavoro di cittadini stranieri.

1. La prima è quella contenuta nel [Decreto Interministeriale \(Economia e Interno\) del 6 ottobre 2011](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, che ha dato attuazione a quanto previsto dalla L. n.94/09 (“*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”).

In estrema sintesi, per effetto delle previsioni di cui alle citate disposizioni, è stato introdotto un contributo economico a carico dei cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L’argomento ha suscitato immediatamente un acceso dibattito sulla opportunità e alla congruità del contributo in parola.

I sostenitori della necessità del versamento di tale contributo ritengono che esso debba essere pagato dai lavoratori stranieri, in quanto trattasi di strumento utile anche a combattere il lavoro clandestino, atteso che la sua finalità principale è quella di finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri irregolari (in dettaglio, il *c.d. Fondo rimpatri* di cui all’art.14-bis, co.2 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, che verrà incrementato dalla metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo *de quo*).

Di contro, coloro che non ne hanno condiviso l’introduzione, oltre ad accusare apertamente di razzismo le forze politiche che lo hanno caldeggiato, hanno anche valutato, da un lato, la norma permeata da *fumus* di incostituzionalità per evidente disparità di trattamento e, per altro verso, l’hanno ritenuta di poca efficacia per le finalità che si prefigge.

Da ultimo, si è anche aperta una riflessione sulla entità di tale contributo, che da parte di alcuni è stato ritenuto particolarmente oneroso, soprattutto alla luce della situazione di forte crisi economica che sta attraversando l’intero continente.



Comunque la si pensi, salvo modificazioni (che sembra siano allo studio), a decorrere **dal 30 gennaio 2012**, per il rilascio e/o per il rinnovo del permesso di soggiorno, da parte di cittadini stranieri maggiorenni sarà dovuto un contributo economico compreso tra un minimo di **€80,00** e un massimo di **€200,00**.

2. La seconda innovazione, introdotta dall’art.40, co.3 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 (*c.d. Decreto Salva Italia*), convertito con modificazioni dalla L. n.214/11, riguarda la possibilità per i lavoratori stranieri di soggiornare sul territorio dello Stato italiano e di lavorare legittimamente nelle more del rilascio e/o del rinnovo del permesso di soggiorno.

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Quanto sopra è stato previsto essenzialmente in considerazione del fatto che i tempi di rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno (che ai sensi dell'art.5, co.9 D.Lgs. n.286/98 sono teoricamente di 20 giorni dalla presentazione della domanda) non sempre vengono rispettati dagli uffici preposti (le Questure), che in alcune province italiane impiegano anche qualche mese ad evadere tali istanze.

Si può agevolmente ritenere che tale previsione sia una norma che facilita l'occupazione dei lavoratori stranieri, laddove le pratiche rallentano o si arenano nelle "secche" dei meandri burocratici del nostro sistema, a causa di inadeguatezza degli organici ovvero di quantità eccessive di richieste, riscontrabili in alcune zone del Paese.

Esaminiamo più in particolare le due innovazioni.

1. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO O PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Come già rilevato, fatte salve eventuali modificazioni della nuova normativa, a far data dal 30 gennaio 2012, per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno, i cittadini stranieri maggiorenni dovranno pagare un contributo economico fissato tra un minimo di € 80,00 ed un massimo di € 200,00.

Più in dettaglio, il predetto contributo è così articolato:

- **€ 80,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e fino alla durata di un anno;
- **€ 100,00** per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e fino alla durata di due anni;
- **€ 200,00** per il rilascio di permessi di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per le categorie indicate all'art.27, co.1, D.Lgs. n.286/98 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'organizzazione mondiale del commercio oppure dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro stato membro dell'Unione Europea).

Il contributo, inoltre, dovrà essere integrato dal versamento dell'**ulteriore somma di € 27,50** per le spese inerenti l'emissione del permesso di soggiorno elettronico.



L'importo complessivo (determinato dal contributo più le spese per il permesso di soggiorno elettronico) dovrà essere pagato, in un'unica soluzione, prima del rilascio o del rinnovo del permesso stesso, tramite bollettino di **conto corrente postale n.67422402**, intestato al MEF (Ministero Economia e Finanze), sul quale dovrà essere chiaramente indicata la causale "*importo per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno elettronico*".

Sono **esclusi** dall'obbligo di versamento del contributo in parola e, quindi, non dovranno versarlo:

- a. gli stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano **di età inferiore ai 18 anni**;
- b. i figli minori di cittadini stranieri a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso (per essi può essere richiesto il ricongiungimento familiare ex art.29, D.Lgs. n.286/98);
- c. i cittadini stranieri che entrano nel territorio dello Stato italiano per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori (ai sensi dell'art. 36, comma 1 D.lgs. 286/98).

- d. stranieri richiedenti il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;
- e. stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

2.

POSSIBILITÀ PER IL LAVORATORE STRANIERO DI SOGGIORNARE SUL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO E DI LAVORARE IN ATTESA DEL RILASCIO/RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

A parziale modifica dell'art.5, D.Lgs. n.286/98 (al quale è stato aggiunto il co.9-*bis*), l'art.40, co.3 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ha previsto la seguente possibilità.

In attesa del **rilascio** o del **rinnovo** del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero potrà legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato italiano e svolgere temporaneamente attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (da notificare anche al datore di lavoro), che individui motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del predetto permesso di soggiorno.

Vale a dire che un lavoratore straniero (già presente sul territorio dello Stato italiano perché deve iniziare a lavorare per conto di un datore di lavoro che lo ha richiesto), il quale ha presentato istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non è in possesso del documento poiché non gli è stato ancora rilasciato, può temporaneamente iniziare l'attività lavorativa per conto di quel datore di lavoro, ovviamente con tutte le garanzie e le tutele di legge.

Analogamente, in presenza di richiesta di rinnovo e nelle more del rinnovo stesso, potrà lavorare anche lo straniero il cui permesso di soggiorno sia in scadenza.

È di ogni evidenza che in entrambi i casi, qualora emergessero motivi ostativi o di impedimento al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, dei quali viene informato anche il datore di lavoro, il rapporto intrapreso dovrà immediatamente cessare; diversamente, in caso di rilascio/rinnovo del permesso, il rapporto di lavoro potrà regolarmente proseguire.

La norma, che ha l'evidente intento di facilitare l'impiego del lavoratore straniero anche nelle more del perfezionamento dell'*iter* burocratico, talvolta eccessivamente lungo, prevede che in tali casi l'attività lavorativa dello straniero possa essere svolta alle seguenti condizioni:

- a. la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve essere stata effettuata dal lavoratore straniero **all'atto della stipula del contratto di soggiorno** oppure, in caso di richiesta di rinnovo, essa deve essere stata presentata **prima della scadenza** del permesso stesso o **entro 60 giorni dalla scadenza** del medesimo;
- b. è necessario che l'ufficio competente abbia rilasciato allo straniero **la ricevuta** attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno: la ricevuta della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, infatti, è ritenuta sostanzialmente documentazione sostitutiva temporanea dello stesso permesso.